

Report sulla visita al Centro di Permanenza per il Rimpatrio (CPR) di Palazzo San Gervasio



Rapporto a cura dell'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione (ASGI).

Aggiornato al mese di maggio 2022.

Riproduzione autorizzata a fini non commerciali con citazione della fonte.

Contenuti

Introduzione e obiettivi del sopralluogo	1
1. I soggetti incontrati e responsabili della gestione della struttura detentiva	4
2. Dati e informazioni generali	4
2.1 La struttura	4
2.2. Le presenze	6
2.3. I rimpatri: i cittadini tunisini	6
2.4. La gestione della sicurezza nel CPR	7
3. I diritti e le principali violazioni riscontrate	7
3.1. La libertà di corrispondenza telefonica con il mondo esterno	7
3.2. Diritto di informazione legale: accesso alla richiesta di protezione internazionale	9
3.3. Attività di mediazione linguistica e culturale	11
3.4. Accesso al diritto di difesa	11
3.5. Accesso alla salute	14
3.6. Servizi generali all'interno del centro e qualità della vita	16
3.7. Possibilità di segnalazione e reclamo al Garante e alla Prefettura	17
4. La situazione emergenziale	18
Conclusioni e raccomandazioni	18
Informazioni e contatti utili	21

Introduzione e obiettivi del sopralluogo

Il trattenimento dei cittadini stranieri al fine del loro rimpatrio costituisce un unicum tra le ipotesi di privazione della libertà personale, non motivata dalla commissione di un reato o da finalità di prevenzione in quanto è una misura che non è necessariamente motivata da esigenze di tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico. La mera lettura dell'articolo 14 D.Lgs. 286/1998 e delle ipotesi di trattenimento ivi previste è sufficiente a fare comprendere che lo stesso risponde all'esigenza della pubblica amministrazione di assicurare che l'espulsione dal territorio nazionale o sia effettivamente eseguita. Volendo adottare una lettura cinica possiamo sostenere che il trattenimento ai fini del rimpatrio ha proprio lo scopo di compensare il fallimento della pubblica amministrazione nell'esecuzione tempestiva del provvedimento di espulsione¹. Un fallimento ancora più evidente se si considera che soltanto una minima parte delle persone trattenute presso i CPR viene poi effettivamente rimpatriata. La detenzione amministrativa, lungi dall'essere transitoria, si protrae per mesi. Il trattenimento ai fini del rimpatrio, nelle modalità di cui viene applicato, assume una natura punitiva e appare come uno strumento di gestione dei flussi migratori e di selezione dei cittadini stranieri che fanno ingresso sul territorio nazionale.

La durata del trattenimento, tutt'altro che breve, rende particolarmente necessario monitorare le condizioni in cui lo stesso avviene. È significativo che il legislatore si sia occupato di fornire una base legale idonea a legittimare la privazione della libertà ma non si sia al contrario concentrato sui diritti delle persone sottoposte a tale privazione. Quanto agli standard e alle condizioni del trattenimento, l'articolo 14 citato si limita a prescrivere il rispetto di "adeguati standard igienico sanitari e abitativi", del diritto all'informativa relativa allo status delle persone trattenute, all'assistenza, il pieno rispetto della loro dignità oltre che la libertà di corrispondenza - anche telefonica - con l'esterno. Le condizioni di trattenimento sono poi disciplinate da norme di rango secondario.

È quindi fondamentale che la società civile eserciti un ruolo autonomo di monitoraggio e supervisione in aggiunta a quello che la vigente legislazione demanda alla pubblica amministrazione in particolare laddove la stessa non svolga efficacemente tale ruolo².

L'esigenza di monitoraggio risulta ancora più urgente alla luce dei più recenti avvenimenti di cronaca e della morte di tre persone trattenute nei CPR di Torino, Gradisca e Roma³.

¹ Si veda paragrafo 2.3. del Report. Basti pensare che, secondo quanto riferito dalla Prefettura di Milano in risposta all'istanza di accesso agli atti formulata da ASGI, dal 1.7.2021 al 21.12.2021 sono stati effettuati soltanto 25 rimpatri (cfr. <https://inlimine.asgi.it/il-cpr-di-milano-alcuni-riscontri-dalla-pubblica-amministrazione/>).

² Sull'importanza del ruolo del terzo settore si è espresso di recente anche il Consiglio di Stato con riferimento ai luoghi di trattenimento siti nelle zone di transito aeroportuali: *"l'ordinamento prevede in ogni caso la possibilità di accesso e visita nelle predette aree di transito da parte di Autorità e soggetti pubblici, al fine di verificare le condizioni dei locali destinati al soggiorno temporaneo dei cittadini interessati dal respingimento alla frontiera, dal momento che il ruolo dei soggetti del c.d. terzo settore non è evidentemente corrispondente a (e sostituito da) quello delle autorità pubbliche"* (Consiglio di Stato n. 09837/2021).

³ Sugli ultimi eventi critici avvenuti nei CPR italiani si veda: - "Morte Abdel, gli ultimi video girati nel centro di Ponte Galeria: "Non so cosa mi succederà. Sto rischiando per farvi vedere la verità" – La Repubblica 12.12.2021:

["https://roma.repubblica.it/cronaca/2021/12/12/news/morte_wissem_ben_abdel_latif_video_ponte_gale](https://roma.repubblica.it/cronaca/2021/12/12/news/morte_wissem_ben_abdel_latif_video_ponte_gale)

In premessa si sottolinea come tali luoghi sono tendenzialmente posti ai margini della città, proprio come richiesto dal Decreto Minniti - Orlando del 2017⁴, lontani dai centri abitati e dallo sguardo della società. Nel caso del CPR di Palazzo San Gervasio tale condizione è particolarmente evidente.

Il Cpr infatti è situato al confine tra Basilicata e Puglia nella estrema periferia del Comune di Palazzo San Gervasio. Nelle vicinanze non vi sono abitazioni ma solamente un distributore di benzina e un bar, oltre a diverse aziende. Sorge a ridosso della Strada Provinciale 168 a 4 km dal centro abitato di Palazzo San Gervasio. Si tratta di una struttura sorta su un terreno confiscato alla mafia e adibito in precedenza all'accoglienza dei lavoratori stagionali stranieri. Nel corso degli anni ha subito varie trasformazioni, interventi di manutenzione ed è stato chiuso per lunghi periodi per consentire la messa in sicurezza dopo alcune denunce e segnalazioni anche del Garante nazionale per i diritti delle persone private della libertà personale.



[ria-329849515/](#); ; “Il suicidio di Moussa Balde svela le anomalie dei centri di detenzione” - Garante Comunale dei diritti delle persone private della libertà personale Città di Torino – 9 giugno 2021: <http://www.comune.torino.it/garantedetenuti/2021/06/09/il-suicidio-di-moussa-balde-svela-le-anomalie-dei-centri-di-detenzione/>; “Cpr di Gradisca d’Isonzo, secondo morto in sette mesi” Il Manifesto 15.07.2021 <https://ilmanifesto.it/cpr-di-gradisca-disonzo-secondo-morto-in-sette-mesi/>. Si vedano anche: <https://inlimine.asgi.it/nel-cpr-di-torino-vanno-assicurati-i-diritti-umani/>; <https://inlimine.asgi.it/giustizia-per-wissem-ben-abdellatif-una-morte-sospetta-nel-sistema-di-detenzione-italiano/>; <https://inlimine.asgi.it/cpr-di-torino-libro-nero-disponibile-in-inglese-e-francese/>; <https://www.lasciateciocentrare.it/ha-un-nome-il-ragazzo-suicidatosi-a-gradisca/#:~:text=La%20notte%20tra%20il%205,suo%20nome%20C3%A8%20Anani%20Ezzeddine.>

⁴ Il Decreto Legge 17 febbraio 2017 n. 13, al Capo III, articolo 19, sottolinea come “la dislocazione dei centri di nuova istituzione avviene, sentito il presidente della regione interessata, privilegiando i siti e le aree esterne ai centri urbani.”

Nel rapporto sulle visite effettuate nel 2019-2020, il Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale ha osservato quanto segue con riferimento al CPR di Palazzo San Gervasio:

“Il Centro si trova in una zona periferica lontana dal centro abitato e, come già evidenziato nel precedente Rapporto 2018, ciò oltre a rappresentare un problema per le visite da parte dei familiari e per le stesse persone trattenute al momento dell’uscita dal Centro, costituisce un elemento di minore possibilità di accesso anche per le persone esterne che devono adempiere ai loro compiti di supporto legale, analisi dei casi o di controllo e vigilanza”⁵

Nel mese di febbraio del 2021 il Cpr di Palazzo San Gervasio è stato riaperto dopo l’ennesimo intervento resosi necessario per garantire condizioni di maggiore sicurezza e dignità abitativa ma la situazione è cambiata poco.

Il Pronto Soccorso più vicino è quello di Melfi - a circa 50 minuti di auto - mentre l’Ospedale di riferimento, con tutte le specializzazioni, è quello di Potenza raggiungibile in non meno di 70 minuti. Il suo posizionamento e la circostanza che si tratta di una struttura trasformata nel corso degli anni, rappresenta di per sé già un grosso limite al rispetto di tutti gli standard richiesti.

La struttura è gestita dalla Società ENGEL ITALIA SRL con sede legale a Salerno (SA) ed un fatturato dichiarato nel 2019 di euro € 2.458.234,00 e 13 dipendenti.

L’assenza di informazioni sulle procedure che vengono attuate per l’accesso ai servizi cui hanno diritto i trattenuti e sulle condizioni di detenzione hanno determinato ASGI a formulare un’istanza alla Prefettura chiedendo di poter visitare il centro. La visita, autorizzata dalla Prefettura, si è svolta in data 14 febbraio 2021.

Parallelamente, ASGI ha formulato istanze di accesso civico generalizzato volte ad ottenere informazioni e dati in particolare con riferimento ai servizi di cui sopra. Da ultimo, l’accesso civico è stato riscontrato dalla Prefettura di Potenza con comunicazione del 6 aprile 2022 unitamente ai relativi allegati⁶.

Tanto la visita quanto le risposte ai quesiti formulati da ASGI fanno emergere numerose e gravi criticità con riguardo tanto alle condizioni materiali del trattenimento quanto, e soprattutto, con riferimento al rispetto dei diritti delle persone trattenute.

⁵<https://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl/resources/cms/documents/b7b0081e622c62151026ac0c1d88b62c.pdf> - pag. 11

⁶ Si vedano anche i riscontri dei mesi di settembre, novembre e dicembre 2021: <https://inlimine.asgi.it/il-cpr-di-palazzo-san-gervasio/>.

1. I soggetti incontrati e responsabili della gestione della struttura detentiva

Nel corso della visita la delegazione ASGI ha avuto modo di interloquire con i responsabili della Cooperativa Engel che gestiscono il Centro e il personale della Questura di Potenza che, ai sensi della vigente normativa, ha il ruolo di garantire la sicurezza all'interno del centro ed il dirigente dell'Ufficio Immigrazione della Questura di Potenza. Si è interloquito anche con il direttore sanitario ivi presente al momento dell'accesso. Non erano invece presenti rappresentanti della Prefettura ma vi è stato un incontro successivamente alla visita al Centro presso la Prefettura di Potenza con la Vicario del Prefetto responsabile della gestione del CPR. L'assenza della Prefettura è stata giustificata dalla distanza del CPR da Potenza e le difficoltà di raggiungerlo in tempi utili.

Quanto al ruolo della Prefettura preme rammentare che agli obblighi di supervisione e monitoraggio che incombono sulla stessa in quanto pubblica amministrazione appaltante del servizio, si aggiunge un onere specifico e ulteriore previsto dalle norme regolamentari e dallo schema di contratto di appalto.

Invero, secondo quanto previsto dall'art. 22, c. 3, del d.p.r. n. 394/1999, il Prefetto è incaricato di individuare il responsabile della gestione del centro e soprattutto **di disporre i necessari controlli sull'amministrazione e gestione del centro**. Inoltre, l'articolo 19 dello schema di contratto di appalto reso disponibile sul [sito istituzionale della Prefettura](#), rubricato "sistema dei controlli", prescrive che *"Al fine di assicurare la regolare esecuzione del contratto ed il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la Prefettura, secondo le linee di indirizzo fornite dal Ministero dell'interno, svolge **controlli periodici dei centri**, anche avvalendosi di nuclei ispettivi costituiti mediante la collaborazione di organismi, enti ed istituzioni pubbliche presenti sul territorio"* (cfr. comma 1). Tali controlli, ai sensi del successivo comma 3, devono svolgersi *"senza preavviso e sono rivolti a verificare il rispetto delle modalità di erogazione dei servizi, nonché la congruità qualitativa e quantitativa dei beni forniti e dei servizi erogati, rispetto alle specifiche tecniche"*.

2. Dati e informazioni generali

2.1 La struttura

Come si è detto, il CPR di Palazzo San Gervasio, è tornato operativo nella fine del mese di febbraio 2021.

Al momento la struttura si presenta divisa in due blocchi principali. Nel primo blocco vi è la zona di ingresso al centro, presidiata da personale dell'esercito e attraverso cui si accede ai fabbricati dove sono ubicati gli uffici della Questura e le aule predisposte per lo svolgimento delle udienze del Giudice di Pace di Melfi. Nel primo blocco vi sono anche alcuni moduli prefabbricati che vengono utilizzati dagli avvocati come sala d'attesa in occasione delle udienze o dei colloqui con i trattenuti assistiti. E' presente un distributore automatico di bibite e snack a servizio del personale, degli avvocati ma a cui non hanno accesso i trattenuti. Nei pressi dei containers utilizzati per accogliere gli avvocati vi sono poi alcuni spazi destinati al deposito di attrezzi e altro materiale utile alle attività del gestore e del centro.

Il secondo blocco è diviso e separato dal primo da un'alta recinzione chiusa con un cancello automatico presidiato dalle forze dell'ordine. Si presenta come un ampio piazzale circolare delimitato dal recinto e il

cancello da cui si accede dagli edifici presenti. Nel secondo blocco, oltre a diversi moduli abitativi, ci sono gli uffici amministrativi dell'ente gestore, l'infermeria, la sala colloqui per gli avvocati e per gli assistenti sociali. Dal secondo blocco è possibile accedere ad un campo polifunzionale per attività sportive delimitato da alte recinzioni.

Dalle informazioni fornite dalla Prefettura di Potenza⁷, il centro ha una capienza di 128 posti, ridotti a 112 per le misure di sicurezza adottate in conseguenza alla diffusione del Covid. La zona di pernottamento è costituita da 14 moduli abitativi, fabbricati di 8 posti ciascuno suddivisi in due camere⁸, a questi si aggiungono due moduli destinati all'isolamento e alla quarantena per un totale di 16 posti⁹. A ciascun modulo si accede entrando in una gabbia che delinea un cortile antistante il singolo modulo abitativo. La zona, ampio piazzale dove si affacciano le gabbie antistanti i diversi moduli abitativi, sembra replicare lo stile del "canile".

Ogni singola stanza ospita 4 persone, è grande 25 mq, dispone di un locale doccia e di un bagno. Nel corso della visita è stato possibile accedere a un modulo abitativo vuoto e appena sanificato. Il fabbricato, come tutti gli altri è composto da due stanze adibite per l'alloggio, un locale bagno e docce. All'ingresso delle stanze vi sono due tavoli corredati da 4 panchine, arredi in cemento ancorati al pavimento. Il modulo ha accesso alla gabbia esterna che affaccia nel cortile centrale. La stanza adibita all'alloggio è arredata da 4 letti in cemento privi di materasso (almeno in quel momento), alcuni scaffali in cemento e nessun suppellettile o altro oggetto. La finestra presente è chiusa ed è priva di maniglia. I bagni non hanno le porte che, come riferito dagli agenti e dall'ente gestore, sarebbero state divelte dagli stessi ospiti. Il responsabile della sicurezza ha precisato che le dimensioni della stanza sono conformi alla legge, circostanza che ha fatto sorgere seri dubbi. La stanza appare piccola e i letti occupano la maggior parte dello spazio. Si rammentano a tal proposito gli standard stabiliti dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT), che in materia di trattenimento dei migranti precisa che "I centri di trattenimento dei migranti devono disporre di locali adeguatamente ammobiliati, puliti e in buone condizioni, che offrano una superficie abitabile sufficiente rispetto al numero di persone ospitate" e ancora che "Occorre evitare con cura, per quanto possibile, che la progettazione e la disposizione di tali locali diano l'impressione di un ambiente carcerario"¹⁰. Una cella, sui muri molte scritte, disegni di teschi, segni che narrano il passaggio delle persone e l'inquietudine, il contenimento, la violenza di tali luoghi che ci hanno ricordato le celle medievali della Santa Inquisizione.

Esistono locali specifici adibiti al pernottamento di sedicenti minori in attesa di accertamento dell'età, ciò nonostante la normativa sia estremamente chiara nello stabilire che nelle more delle procedure di identificazione ed accertamento dell'età, il trattenimento deve essere immediatamente interrotto e i presunti minori devono essere accolti in "apposite strutture di prima accoglienza" a loro destinate. Mentre non vi sono criteri particolari per la ripartizione delle persone nelle diverse stanze (distinzione ad esempio in base alla diversa posizione giuridica: richiedenti asilo, persone in posizione di irregolarità amministrativa, persone provenienti dal circuito penale, soggetti vulnerabili). L'unico criterio seguito, in base a quanto dichiarata durante la visita, è quello della nazionalità.

⁷ Si veda riscontro ad accesso civico generalizzato del [settembre 2021](#).

⁸ Si veda <https://inlimine.asgi.it/wp-content/uploads/2022/04/Riscontro-Prefettura-di-Potenza-6.4.2022.pdf>.

⁹ Si veda: <https://inlimine.asgi.it/wp-content/uploads/2022/04/Riscontro-Prefettura-di-Potenza-6.4.2022.pdf>.

¹⁰ Si veda Scheda tematica "Trattenimento dei migranti", CPT/Inf(2017)3, p. 4, reperibile in <https://rm.coe.int/1680796ced>.

2.2. Le presenze

Al momento della visita erano presenti circa 60 trattenuti di cui uno in isolamento perché positivo al coronavirus.

Con riferimento al quadro generale, nel [riscontro della Prefettura di Potenza](#) all'accesso civico generalizzato si riporta che alla data del 12 marzo 2022 sono presenti 63 cittadini stranieri, di cui tra le principali nazionalità Marocco (13), Tunisia (7), Nigeria (5), Algeria (5), Georgia (4). Si riporta ancora che il numero di persone trattenute nel periodo dal primo luglio 2021 al 12 marzo 2022 è stato di 547, di cui la maggioranza cittadini tunisini (336), seguiti da Egitto (72), Nigeria (31). I tempi di permanenza media, nel periodo di riferimento, corrispondono a 28,47 giorni.

2.3. I rimpatri: i cittadini tunisini

Il numero di rimpatri eseguiti nel periodo dal primo luglio 2021 al 12 marzo 2022, sono stati 307, di cui 243 eseguiti con volo charter, 54 con volo commerciale e scorta, 10 eseguiti con volo commerciale e senza scorta¹¹. Per quanto riguarda le principali nazionalità, i rimpatri tramite voli charter hanno riguardato 205 cittadini tunisini, 29 egiziani, 7 nigeriani; i rimpatri con voli commerciale e scorta 29 cittadini tunisini, 7 rumeni, 4 egiziani, 3 gambiani; i rimpatri con volo commerciale senza scorta 4 cittadini rumeni, 3 ucraini, 1 albanese, 1 bulgaro, 1 moldavo¹².

Per quanto riguarda le modalità di rimpatrio dei cittadini tunisini, la [Prefettura di Potenza](#) precisa che questo avviene tramite volo charter organizzato dal Ministero dell'Interno, per tutti coloro che sono sbarcati in maniera irregolare successivamente al 5.4.2011, attraverso una procedura "semplificata"¹³. L'identificazione avviene direttamente presso l'aeroporto di Palermo da parte dell'autorità consolare. Da cui l'esecuzione dell'allontanamento in Tunisia. Affinché il rimpatrio possa essere eseguito è necessaria l'esecuzione di un tampone molecolare nelle 72 ore precedenti alla partenza e certificazione medica di idoneità al rimpatrio. Invece, nel caso di rimpatrio tramite volo commerciale, la persona dovrà essere in possesso di Certificazione verde e risultato negativo al tampone molecolare effettuato nelle 48 ore precedenti l'imbarco. In assenza di Green Pass, il rimpatrio è possibile con certificato medico di avvenuta quarantena di 5 giorni prima della partenza, e ulteriore quarantena sempre di 5 giorni presso un Covid Hotel una volta arrivata in Tunisia, oltre che la certificazione medica di idoneità al rimpatrio. Si garantisce in tal modo l'esecuzione del rimpatrio anche laddove, legittimamente, la persona dovesse rifiutare di sottoporsi al tampone rendendo immotivata e illegittima la prosecuzione del trattenimento¹⁴.

Per quanto concerne gli altri principali motivi di uscita dal CPR, sempre nel periodo indicato, risultano 57 persone messe in libertà per non convalida del Tribunale, 45 persone per decorrenza dei termini, 43 revoca della convalida, 32 non convalida del Giudice di pace¹⁵.

¹¹ Si veda: <https://inlimine.asgi.it/wp-content/uploads/2022/04/Riscontro-Prefettura-di-Potenza-6.4.2022.pdf>.

¹² Si veda: <https://inlimine.asgi.it/wp-content/uploads/2022/04/Allegati-1-2-3-4-Presenze-permanenza-media-richieste-di-asilo.pdf>.

¹³ Per approfondimenti si vedano: <https://sciabacaoruka.asgi.it/accordi-italia-tunisia-migrazione/>; <https://sciabacaoruka.asgi.it/italia-tunisia-accordi-rimpatrio/>.

¹⁴ Si veda a tal proposito il decreto del Giudice di Pace di Milano relativo al trattenimento di un cittadino senegalese: <https://inlimine.asgi.it/nessuna-proroga-del-trattenimento-in-assenza-di-una-prospettiva-ragionevole-di-esecuzione-del-rimpatrio-quali-conseguenze-nel-contesto-dellemergenza-sanitaria/>.

¹⁵ Si veda: <https://inlimine.asgi.it/wp-content/uploads/2022/04/Allegati-1-2-3-4-Presenze-permanenza-media-richieste-di-asilo.pdf>.

2.4. La gestione della sicurezza nel CPR

Quanto all'organizzazione della "forza" è stato confermato quanto già noto: presso il CPR è dislocata una sezione dell'ufficio immigrazione della Questura che svolge esclusivamente compiti amministrativi (una sorta di ufficio matricola, partecipa alle udienze, notifica gli atti, ecc.) senza contatti diretti con i trattenuti, la cui gestione è di competenza esclusiva dell'ente gestore. L'esercito ha competenze di vigilanza esterna tra le varie aree, all'uopo sono predisposte idonee garitte, mentre il responsabile della sicurezza è un ispettore di polizia che turna ed è scelto tra i vari commissariati della città, ma non appartiene all'ufficio immigrazione. A turno Carabinieri o Guardia di Finanza hanno la gestione dell'ordine pubblico interno, sotto la responsabilità dell'ispettore di polizia. Di loro competenza l'apertura e la chiusura delle aree eventualmente adiuvari dall'esercito per evitare che i trattenuti tentino di scappare. Gli agenti in servizio presso la struttura sono circa 20/30 unità.

3. I diritti e le principali violazioni riscontrate

3.1. La libertà di corrispondenza telefonica con il mondo esterno

L'art. 14, c. 2, d.lgs. 286/98 prescrive che alle persone straniere trattenute nei CPR sia *"assicurata in ogni caso la libertà di corrispondenza anche telefonica con l'esterno"*. Con riferimento alle norme regolamentari l'art. 4, c. 2, lett. f) del Regolamento recante "Criteri per l'organizzazione e la gestione dei Centri di identificazione ed espulsione previsti dall'art. 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni", del Ministero dell'Interno che risale al 20 ottobre 2014 (Regolamento Unico CIE), prevede che *"sono assicurate le comunicazioni telefoniche con l'esterno, a mezzo di apparecchi telefonici fissi installati nel Centro in luoghi di libero accesso agli stranieri e in un numero non inferiore a un apparecchio per ogni quindici persone"*.

In attuazione del TU, secondo quanto previsto dal D.P.R N. 394 del 1999, all'art.21, co. 1, relativamente alle modalità del trattenimento, nel CPR deve essere garantita, oltre alla libertà di colloquio all'interno del centro e con i visitatori provenienti dall'esterno e con gli avvocati, *"(...) la libertà di corrispondenza, anche telefonica, ed i diritti fondamentali della persona fermo restando l'assoluto divieto per lo straniero di allontanarsi dal centro"*.

Le disposizioni di cui sopra, unitamente alla rilevanza costituzionale riconosciuta al diritto alla libertà di comunicazione, hanno spinto il Tribunale di Milano con l'[ordinanza del 15.3.2021](#), ad accogliere il ricorso d'urgenza presentato da un trattenuto ordinando alla Prefettura e all'ente gestore di consentire l'accesso al proprio telefono cellulare.

Tuttavia, come da prassi attuata in diversi CPR, l'uso dei telefoni non è consentito o è estremamente limitato. Tutti i telefoni vengono sequestrati all'atto dell'ingresso e presi in consegna dall'ente gestore che, secondo quanto precisato dalla [Prefettura](#), provvede a custodirli all'interno di armadietti a ciò predisposti. Ma non è stato possibile sapere da chi è disposto il sequestro del telefono ed in forza di quale provvedimento. Nel riscontro ad accesso civico generalizzato del dicembre 2021 forniscono Stralcio della direttiva del Questore che regola la corrispondenza telefonica con l'esterno e le modalità di utilizzo della telefonia mobile. Si prevede che il servizio telefonico debba essere assicurato dal gestore attraverso cabine telefoniche con allaccio di rete fissa. Laddove non fosse possibile o in caso di guasti il servizio potrà essere garantito tramite telefonia mobile messa a disposizione dal gestore (no smartphone o cellulari che possano fare foto o video),

annotando su registro l'orario, lo straniero cui viene affidato il cellulare, il numero di SIM e l'utenza mobile, IMEI del telefono.

Sono stati installati all'interno del CPR 12 apparecchi telefonici fissi ma, come dichiarato sia dalla Questura che dalla Cooperativa, non sono funzionanti per mancanza di linea. Di fatto, le persone trattenute possono effettuare chiamate per mezzo di due telefoni cellulari messi a disposizione dall'ente gestore con scheda acquistabile con il pocket money e privi di fotocamera come da disposizioni del Questore¹⁶. Sempre per disposizione della Questura - per non precisate ragioni - la durata massima della telefonata è di 5 minuti. Sul punto, durante la visita l'ente gestore ha specificato che il tempo di cinque minuti previsto dalla direttiva per l'utilizzo della telefonia mobile, non è applicata in modo rigido e, solitamente le telefonate sono più lunghe nel rispetto delle esigenze dei trattenuti. E' stato anche precisato che le telefonate sono alternative all'accesso ad altri servizi offerti in modo quotidiano come la possibilità di tagliare la barba. Risulta che, nel CPR di Palazzo San Gervasio, l'accesso alle comunicazioni con l'esterno e la libertà di corrispondenza, in violazione delle disposizioni del TU, non sono garantiti in maniera piena¹⁷.

Quanto alla possibilità per gli esterni (avvocati, parenti, consolati) di telefonare al CPR non sono possibili telefonate in entrata e per avere informazioni sui trattenuti ad oggi non c'è un numero diretto e occorre passare dal centralino della Questura che, a loro dire, passerebbe la telefonata a chi di dovere.

Invero, il già citato [rapporto del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale sulle visite effettuate nei Centri di permanenza per i rimpatri nel periodo 2019-2020](#), mette in evidenza che *“La libertà di corrispondenza telefonica è uno dei principi essenziali del trattenimento stabiliti dalla legge ed è strettamente correlata al diritto di difesa, di mantenimento dei vincoli familiari e in generale di comunicazione con il mondo esterno, rimanendo totalmente estranea alla detenzione amministrativa qualsiasi esigenza di isolamento da esso”*.

Il Garante mette inoltre in evidenza come la requisizione del telefono cellulare non rispetti quanto previsto dalla normativa, né trovi giustificazione nelle finalità della detenzione amministrativa, ribadendo *“che il più volte citato Regolamento unico dei Cie, pur prevedendo con un elevato grado di dettaglio gli oggetti non ammessi all'interno dei settori detentivi suscettibili di requisizione al momento dell'ingresso, non include esplicitamente tra gli effetti vietati i telefoni cellulari personali”*.

In maniera estremamente chiara, il Garante sottolinea in particolare come l'esclusiva disponibilità di telefoni pubblici non garantisca la possibilità di ricevere chiamate in entrata e di messaggistica istantanea e anche come la comunicazione sia condizionata dalla disponibilità di risorse economiche da parte delle persone trattenute, laddove le chiamate internazionali, trattandosi di cittadini stranieri, hanno costi elevati, incidendo sulla possibilità di esercizio del diritto di difesa e la possibilità di comunicazione con il proprio legale. Infine, nell'ambito di una privazione della libertà personale, il Garante ritiene che andrebbe aumentata la capacità di relazione *“attualizzando l'espressione «libertà di corrispondenza, anche telefonica», mediante la previsione in tutti i Cpr di forme di accesso alla rete Internet per l'utilizzo di programmi di posta elettronica e sistemi di videochiamata (facoltà, peraltro, possibile negli Istituti penitenziari)”*¹⁸.

¹⁶ Si veda: <https://inlimine.asgi.it/wp-content/uploads/2022/04/Riscontro-Prefettura-di-Potenza-6.4.2022.pdf>.

¹⁷ Si vedano <https://inlimine.asgi.it/wp-content/uploads/2021/09/Prefettura-di-Potenza-accesso-CPR.pdf>; <https://inlimine.asgi.it/wp-content/uploads/2021/11/Prefettura-di-Potenza-novembre-2021.pdf>.

¹⁸ Si v. p. 29-32 del Rapporto del Garante

3.2. Diritto di informazione legale: accesso alla richiesta di protezione internazionale

Ai sensi dell'art. 14, c. 2, d.lgs. 286/98, ai cittadini stranieri trattenuti nei CPR deve essere assicurata *“la necessaria informazione relativa al suo status, l'assistenza e il pieno rispetto della sua dignità (...)”*. Con riferimento specifico ai richiedenti protezione internazionale, il co. 4 dell'art. 6 prescrive che ogni trattenuto riceve le informazioni sulla possibilità di chiedere protezione da parte del gestore e dev'essere consegnato l'opuscolo informativo di cui all'art. 10, c.2, d.lgs. 25/2008, prevedendo quindi la norma specifici obblighi di informazione in favore dei cittadini stranieri sulla possibilità di poter chiedere protezione internazionale. In aggiunta, ai sensi del Regolamento Unico CIE, gravando infatti sull'ente gestore, coadiuvato da un mediatore linguistico culturale un dovere di informazione in merito ai diritti e ai doveri della persona trattenuta, delle modalità di trattenimento e delle regole di convivenza all'interno della struttura (art. 2 Regolamento CIE), questo dovrebbe essere attuato fin dall'ingresso nel centro tramite consegna della Carta dei diritti e dei doveri, dell'elenco degli avvocati che prestano patrocinio gratuito, il tutto tradotto e messo a disposizione in lingua comprensibile allo straniero ovvero nelle consuete lingue veicolari.

Le medesime prescrizioni sono ribadite nell'ultimo schema di capitolato d'appalto predisposto dal Ministero dell'Interno nel 2021, in cui - tra gli oneri in capo all'ente gestore - espressamente si menziona la necessità di predisporre un adeguato servizio di informazione e orientamento legale dei trattenuti. Tale servizio, oltre a quanto previsto nell'art.2 del Regolamento Unico Cie, deve comprendere anche l'impiego di personale qualificato per *“l'informazione sulla normativa concernente l'immigrazione, la protezione internazionale, la tutela delle vittime di tratta e i rimpatri volontari assistiti, l'accesso ai servizi sociali e sanitari e i relativi diritti in base alla condizione giuridica, le garanzie per i minori non accompagnati e i diritti e doveri dello straniero, anche attraverso la diffusione di materiale informativo, anch'esso tradotto nelle principali lingue parlate dagli stranieri presenti nel Centro”*.

Nel riscontro ad accesso civico generalizzato del mese di [novembre 2021](#), la Prefettura di Potenza trasmette copia del [Regolamento interno relativo al funzionamento del Centro](#), che risulta non del tutto adeguato in quanto non aggiornato con riferimento alla durata della permanenza nel centro e alle ulteriori modifiche normative intervenute negli ultimi tre anni.

Tra i servizi offerti si riportano: servizio di gestione amministrativa; servizio di assistenza generica alla persona (mediazione linguistico culturale 49 ore a settimana; servizio di informazione sui diritti e doveri, sulle regole di convivenza e i servizi erogati anche attraverso la diffusione di opuscoli; servizio di assistenza sociale e psicologica, per il primo orario di ricevimento due giorni a settimana per tre ore e mezza e il secondo tre giorni a settimana per due ore e mezza; fornitura pasti; cura e igiene di capelli e barba; servizio di lavanderia; servizio di trasporto); servizio di assistenza sanitaria h/24 il medico è presente per tutta la giornata e comunque reperibile h/24 e comprende una visita medica di ingresso e il primo soccorso sanitario, la tenuta di una scheda sanitaria, la fornitura e somministrazione di farmaci, iscrizione al SSN o rilascio codice STP; accoglienza diurna e notturna; fornitura, trasporto e consegna di beni; informativa legale in materia di immigrazione e asilo orario di ricevimento 3 giorni a settimana per due ore e mezza giornaliere, senza ulteriori specifiche; servizio di barberia; servizio di lavanderia; doveri e divieti.

Secondo quanto previsto il regolamento sarebbe sottoposto alla sottoscrizione del trattenuto al momento dell'ingresso del centro congiuntamente all'informativa svolta dal personale dell'ente gestore alla presenza mediatore culturale. In caso di violazione del regolamento è prevista segnalazione o denuncia agli organi competenti da parte del direttore del centro.

La fase di ingresso nel Centro è gestita dagli operatori della Cooperativa Engel che si occupano di fornire le necessarie informazioni ai nuovi arrivati, di “sequestrare” eventuali apparecchi telefonici, di consegnare un

kit composto da vestiario e altri effetti personali. Come riferito dai rappresentanti della Engel, il colloquio di ingresso è svolto da un mediatore culturale e, se necessario, con il supporto di un traduttore. Dura circa 10/15 minuti e vengono fornite tutte le informazioni nella lingua scelta dal trattenuto.

Nel riscontro all'accesso civico generalizzato effettuato da ASGI nel settembre 2021, la Prefettura di Potenza riferisce che al momento dell'ingresso si svolge l'informativa da parte dell'informatore legale coadiuvato dal mediatore linguistico/culturale e deve avere ad oggetto le regole di convivenza nel centro, diritti e doveri, modalità e motivi del trattenimento e procedure per l'istanza di protezione internazionale. In ogni caso le informazioni sarebbero fornite anche per iscritto attraverso moduli specifici che ci hanno fatto visionare, si trattava in realtà della [Guida Ministeriale per richiedenti protezione internazionale del Ministero dell'Interno](#). Una documentazione che, come rilevato anche nell'ambito della visita, non è conferente in quanto non attiene in modo specifico alla condizione delle persone trattenute ma ha ad oggetto la protezione internazionale, la procedura per accedervi e i diritti connessi. In risposta a tali osservazioni espresse anche durante la visita, l'ente gestore ha assicurato che oralmente fornite tutte le informazioni anche in merito alla condizione del trattenimento. E' stato precisato inoltre che le informazioni sono diffuse anche attraverso il mezzo di cartellonistica presente nei moduli con traduzione in Inglese, Francese, Spagnolo e Arabo.

Per quanto riguarda l'accesso alla richiesta di protezione internazionale, è stata fatta ampia rassicurazione sulla informativa e sulla possibilità di formalizzazione della domanda. Il Trattenuto, già ben informato all'ingresso oltre che dalla cartellonistica presente nelle strutture e tramite l'opuscolo che gli verrebbe consegnato, può rappresentare la volontà di chiedere asilo all'operatore - sempre disponibile nel piazzale del CPR - che a sua volta riferirebbe all'ufficio immigrazione che poi procede alla formalizzazione. Non è chiaro quanti operatori siano presenti effettivamente nel piazzale e in che lingua comunichino con i trattenuti. Durante la visita, al di là di addetti alle pulizie e di un mediatore culturale/traduttore che viene impegnato anche durante le udienze di convalida e proroga, la delegazione non ha avuto modo di vedere altro personale presente nell'area antistante gli alloggi.

La procedura applicata per l'accesso alla protezione internazionale appare macchinosa e per niente tutelante. Non è detto che il trattenuto incontri al momento giusto l'operatore nella lingua utile. A fronte di tali osservazioni, sia la cooperativa Engel sia l'Ufficio Immigrazione hanno assicurato che si procede in modo celere e senza ritardo.

Mancando una modalità scritta e immediata di manifestazione della volontà di presentare istanza di riconoscimento della protezione internazionale non è possibile sapere in modo certo il giorno esatto in cui il trattenuto ha manifestato tale volontà. Questione di non poco conto considerando che, come affermato dalla giurisprudenza, a partire dalla manifestazione di volontà di chiedere protezione decorrono i termini per la convalida del trattenimento del richiedente asilo¹⁹. Sempre sul punto, nel riscontro del 6 aprile 2022, la Prefettura precisa che dal primo luglio 2021 al 12 marzo 2022 sono state formalizzate 133 richieste di protezione internazionale, di cui 93 da parte di cittadini tunisini e 20 da parte di cittadini egiziani²⁰. A fronte della situazione descritta, la Prefettura di Potenza riferisce che richiesta di protezione può avvenire in qualsiasi momento durante la permanenza in CPR, sia in occasione dell'udienza di convalida dinanzi al Giudice di pace, sia nelle fasi successive tramite richiesta di colloquio all'Ufficio Immigrazione veicolata dal personale dell'ente gestore o tramite il proprio legale di fiducia.

¹⁹ Si veda: <https://inlimine.asgi.it/il-tribunale-di-roma-i-termini-per-la-convalida-del-trattenimento-decorrono-dalla-manifestazione-di-volonta-di-chiedere-asilo-in-cpr/>.

²⁰ Si veda: <https://inlimine.asgi.it/wp-content/uploads/2022/04/Allegati-1-2-3-4-Presenze-permanenza-media-richieste-di-asilo.pdf>.

Da quanto riferito in occasione della visita alla delegazione non sono mai state presentate istanze di protezione speciale ex art. 19 d.lgs. 286/1998. Il dirigente dell'ufficio immigrazione, nel chiarire che non vi sono procedure specifiche per tali istanza, ha specificato che non vi sarebbero ostacoli a raccogliere tali istanze ma ha anche rappresentato l'inutilità di questa richiesta alla luce della possibilità di avanzare istanza di protezione internazionale.

Come risulta evidente dalle norme, le due forme di protezione hanno importanti differenze sia nei presupposti sia per gli specifici diritti che tutelano, sia in merito agli effetti che hanno sul procedimento di espulsione e di trattenimento. Ad esempio, in caso di richiesta di protezione internazionale i termini massimi di trattenimento sono estesi fino ad un anno mentre ciò non è previsto per le istanze di protezione speciale. La disciplina della protezione internazionale, inoltre, prevede alcune circostanze che ne escludono l'applicazione, cause ostative non previste dalla disciplina della protezione speciale. A tali osservazioni, esternate anche in occasione della visita, il dirigente dell'Ufficio Immigrazione si è limitato a evidenziare che il tribunale di Potenza difficilmente concede la terza proroga in caso di richiedenti asilo soggetti a detenzione amministrativa e che, pertanto, le differenze normative rispetto ai termini massimi di trattenimento sono applicate solo in via eccezionale.

3.3. Attività di mediazione linguistica e culturale

Al fine di assicurare una corretta ed adeguata informazione il già citato Regolamento CIE, all'articolo 2, dispone che "le informazioni" relative al funzionamento del centro e alla misura del trattenimento sono "rese e messe a disposizione in una lingua comprensibile allo straniero". La piena e corretta informativa del trattenuto, secondo lo stesso regolamento, è garantita per mezzo di un mediatore linguistico e culturale, il quale deve essere presente al momento dell'ingresso e allo svolgimento del colloquio di informativa legale.

Tanto le previsioni di cui al capitolato quanto la realtà riscontrata al momento della visita fanno emergere come l'accesso alle informazioni e ad una informazione adeguate e completa in una lingua comprensibile non sia nella pratica effettivamente garantito.

3.4. Accesso al diritto di difesa

Il diritto di difesa rappresenta un diritto inviolabile e valore preminente tutelato dalla Costituzione all'art. 24. Tenendo conto che il diritto alla libertà personale obbliga lo Stato a fornire garanzie procedurali di stretta applicazione con la finalità di contrastare privazioni arbitrarie della libertà, è fondamentale che sia garantito un effettivo accesso all'assistenza legale da parte dei cittadini stranieri trattenuti. Il diritto ad incontrare e farsi assistere dal legale di fiducia, sin dalle prime fasi della privazione della libertà, è un diritto funzionale al pieno esercizio delle garanzie di difesa del cittadino destinatario di una misura restrittiva della sua libertà personale²¹.

²¹ A tal riguardo, l'articolo 13 della Direttiva 2008/115/CE, che sancisce il diritto ad un ricorso effettivo, prevede al terzo paragrafo che "[i]l cittadino di un paese terzo interessato ha la facoltà di farsi consigliare e rappresentare da un legale e, ove necessario, di avvalersi di un'assistenza linguistica". Quindi, in linea con le garanzie elementari applicabili a chiunque sia privato della libertà personale, è indubbio che il diritto all'assistenza e alla rappresentanza legali spettino anche al cittadino straniero oggetto di trattenimento in forza, con riferimento alla normativa europea, dell'art. 23 par. 2, della Direttiva 2013/32/UE, il quale dispone che gli Stati membri provvedono affinché l'avvocato o altro consulente legale che assiste o rappresenta un richiedente possa accedere alle aree chiuse, quali i centri di trattenimento e le zone di transito, per consultare quel richiedente e dell'art. 9, par. 4, dir. 2013/33, ai sensi del quale i richiedenti trattenuti sono informati immediatamente per iscritto, in una lingua che essi comprendono, oltre che delle ragioni del

La misura del trattenimento presso un CPR deve essere necessariamente convalidata da un giudice che verifica la sussistenza dei presupposti per l'esecuzione dell'ordine emesso dal Questore. Il Questore, entro 48 ore dall'esecuzione dell'ordine di trattenimento deve dare notizia al Giudice competente per la convalida che, a sua volta, nelle successive 48 ore deve pronunciarsi in merito alla convalida del provvedimento di restrizione della libertà personale. L'art. 14 comma 4 del d.lgs. 286/1998 prevede l'obbligo della presenza di un difensore dello straniero all'udienza di convalida o di proroga del trattenimento²².

Durante la visita la Cpr di Palazzo San Gervasio sulle modalità di nomina dei difensori è stato dichiarato che i trattenuti possono procedere alla nomina di un difensore di fiducia e in mancanza, viene loro mostrato un elenco cartaceo di tutti gli avvocati del Foro di Potenza abilitati al patrocinio a spese dello stato tra cui eventualmente scegliere il difensore. In mancanza di una nomina da parte del trattenuto, la nomina viene fatta dalla cancelleria del Giudice di Pace o del Tribunale in base all'elenco predisposto dall'Ordine e facendo ricorso al servizio di call center. Le nomine non vengono comunque fatte prima dell'udienza e non è possibile, quindi, che l'avvocato incontri la persona trattenuta prima dell'udienza di convalida. È purtroppo prassi consolidata del Giudice di Pace di Melfi far pervenire le comunicazioni attinenti le udienze con meno di 24 ore di preavviso e senza che sia data comunicazione del provvedimento con il quale la Questura procede alla richiesta di convalida e/o di proroga. Una prassi che crea evidenti difficoltà organizzative ai difensori e lede il diritto di difesa non consentendo uno studio adeguato del singolo caso, impedendo anche di avere un colloquio preventivo con il proprio assistito prima dell'udienza.

Tale limitazione del diritto di difesa è stata giustificata dal personale della Questura presente durante la visita con la ristrettezza dei tempi previsti per la convalida del trattenimento. Sul punto è stato spiegato che a Palazzo San Gervasio, per la maggior parte, ci sono persone provenienti da altri territori e che arrivano già dopo 24h dall'ordine di trattenimento e questo riduce di molto i tempi di intervento per la Questura. Si sottolinea, come già nel corso della visita, che, proprio per la ristrettezza dei tempi, l'intervento tempestivo del difensore è fondamentale per la tutela dei diritti del trattenuto. D'altronde i termini ai sensi dell'art. 13 della Costituzione sono posti a tutela della persona trattenuta e non dovrebbero essere posti, al contrario, come fondamento di una ulteriore restrizione dei diritti. La Questura ha ribadito che è possibile formalizzare la nomina all'avvocato di fiducia anche in sede di udienza di convalida, il trattenuto può avvisare telefonicamente l'avvocato di fiducia dell'ora e del giorno dell'udienza rendendo quindi possibile la sua presenza in udienza dinanzi al giudice. Il dirigente ha assicurato che è nell'interesse della Questura stessa verificare la legittimità del trattenimento, per esempio se dovesse essere assente il certificato di idoneità fisica al trattenimento sono gli stessi agenti a non permettere l'ingresso nel CPR.

trattenimento, delle procedure previste dal diritto nazionale per contestare il provvedimento di trattenimento, nonché della possibilità di accesso gratuito all'assistenza e/o alla rappresentanza legali.

²² L'art. 14, comma 4 del D.lgs. 286/98 dispone la partecipazione all'udienza dell'interessato e del suo difensore tempestivamente avvertito, e l'ammissione del cittadino straniero all'assistenza legale da parte di un difensore di fiducia munito di procura speciale. E l'art. 20 del DPR 394/99 al comma 2 dispone che lo straniero sia informato del diritto di essere assistito nel procedimento di convalida del provvedimento di trattenimento, da un difensore di fiducia. Ai sensi dell'art. 2 del Regolamento del Ministero dell'Interno del 20.10.2014 recante "Criteri per l'organizzazione e la gestione dei Centri di identificazione ed espulsione", c.d. Regolamento C.I.E., al momento dell'ingresso del centro l'ente gestore fornisca al cittadino straniero l'elenco degli avvocati che prestano gratuito patrocinio. Deve in ogni caso essere garantito che i cittadini stranieri possano quindi in qualsiasi momento contattare e avere accesso a difensori legali di propria fiducia e comunicare con essi in condizioni di riservatezza, con sufficiente anticipo prima dello svolgimento dell'udienza di convalida o dei colloqui formali con le autorità amministrative. A tal proposito, il Regolamento Unico CIE prevede esclusivamente all'art. 7 che "Ai fini del colloquio con il legale, il personale addetto alla vigilanza ha cura di verificare se lo straniero ha conferito apposito mandato".

D'altronde ancora in vigore secondo quanto rappresentato dalla Prefettura stessa²³, la circolare del 26 settembre 2019 della Prefettura di Potenza, che appunto prevede che la nomina del difensore di fiducia sarebbe possibile esclusivamente all'atto dell'ingresso del cittadino straniero nel C.P.R., nell'ambito dell'attività di informazione a carico del personale dell'Ente gestore del centro. Diversamente, laddove la nomina non avvenga al momento dell'ingresso nel centro, il cittadino straniero potrebbe procedere alla nomina del difensore di fiducia esclusivamente in sede di udienza dinanzi al Giudice competente, ovvero successivamente dinanzi ad un funzionario di Polizia che provvederà alla comunicazione alla Cancelleria del Tribunale. La prassi così definita comporta una fortissima riduzione delle garanzie previste a tutela delle persone private della libertà personale e si caratterizza per profili di incompatibilità con il diritto interno ed europeo²⁴.

Ma, non solo. Ad onor del vero, le informazioni raccolte attraverso interlocuzioni precedenti e successive alla visita e alcune "denunce" da parte di associazioni e avvocati, rappresentano un quadro del tutto diverso. Sono infatti numerosi i casi in cui è stato reso difficile, se non addirittura impossibile, allo straniero trattenuto di effettuare la nomina di un difensore di fiducia sia prima, sia durante, sia dopo l'udienza di convalida del trattenimento²⁵.

Nel corso della visita è inoltre emerso che i fascicoli processuali sono conservati presso gli Uffici ubicati all'interno del CPR e che questa circostanza, unitamente alle tempistiche di nomina dei difensori, rende impossibile per il difensore accedere al fascicolo processuale prima dell'udienza di convalida. Il dirigente dell'Ufficio Immigrazione, sollecitato sul punto, ha riferito che nel fascicolo viene inserito il provvedimento di allontanamento e l'ordine di trattenimento ma non il certificato di idoneità psico-fisica che sarebbe un documento contenente dati sensibili e non necessario per la convalida. Sono state evidenziate le criticità di tale impostazione ed è stato evidenziato come laddove l'avvocato interviene solo in sede di udienza deve quantomeno avere la documentazione completa. Il dirigente ha quindi assicurato che se richiesto dal giudice viene fornito ribadendo un ruolo di primo piano delle autorità di pubblica sicurezza nella verifica della legittimità del trattenimento e della presenza del certificato medico di idoneità.

I colloqui con i difensori sono previsti tutti i giorni (compreso il sabato ed eccezionalmente i festivi). Nel riscontro del 6 aprile 2022, la Prefettura precisa che, l'ingresso in struttura degli avvocati è consentito quotidianamente dalle ore 09:30 alle 12:00, dalle 15:00 alle 18:00. L'ingresso dei legali avviene tramite la "prenotazione per colloquio", inoltrando (con un preavviso di almeno 24 ore) richiesta all'ente gestore a mezzo pec in cui si indica data e orario di prenotazione, le procure e le generalità delle persone trattenute, entro 24 ore prima dell'accesso. Una formalità che servirebbe a gestire meglio i colloqui e ad evitare lunghe attese. Nella pratica, in base alle informazioni fornite dagli avvocati con cui siamo entrati in contatto, non succede mai che la Cooperativa risponda alla pec inviata e accade ugualmente di dover attendere a lungo prima di poter conferire con il proprio assistito.

²³ Si veda: <https://inlimine.asgi.it/wp-content/uploads/2022/04/Riscontro-Prefettura-di-Potenza-6.4.2022.pdf>.

²⁴ Si veda: <https://inlimine.asgi.it/le-modalita-di-nomina-dei-legali-di-fiducia-nel-c-p-r-di-palazzo-san-gervasio-si-teme-per-l'esercizio-del-diritto-di-difesa/>.

²⁵ Si vedano <https://cild.eu/blog/2022/04/04/la-guantanamo-italiana-fuori-dallo-stato-di-diritto/>; <https://cild.eu/blog/2022/03/02/il-nostro-ricorso-alla-cedu-per-il-trattenimento-illegittimo-in-cpr/>.

3.5. Accesso alla salute

La tutela imprescindibile del diritto alla salute di tutti e tutte rende obbligatoria la verifica delle condizioni di salute dei cittadini stranieri trattenuti nei Centri di permanenza per il rimpatrio (CPR) e l'accesso all'assistenza medica chiamando in causa le istituzioni e i soggetti preposti.

Un tema importante è quello dell'idoneità del singolo ad essere trattenuto all'interno di un CPR, anche alla luce delle condizioni di insalubrità, di sovraffollamento e di difficoltà di accesso all'assistenza sanitaria che caratterizzano tali luoghi di detenzione. Non possono essere sottoposte a detenzione amministrativa le persone straniere che versano in condizioni di salute fisica o psichica incompatibili con la permanenza nei centri di detenzione. È incompatibile con la detenzione la condizione di salute di chi, a causa della permanenza nei centri di detenzione, rischia l'aggravamento di condizioni patologiche pregresse o sorte durante la detenzione stessa. L'incompatibilità deve essere valutata all'ingresso ed essere soggetta a verifiche, sia periodiche che su richiesta della persona straniera o del personale del centro. Non abbiamo nell'ordinamento interno una procedura specifica per la dichiarazione della vulnerabilità ma in generale va valutata la condizione psicofisica idonea al trattenimento. Il riferimento è all'art. del 3 del Regolamento recante criteri per l'organizzazione e la gestione dei CIE del 20.10.2014 del Ministero dell'Interno, che disciplina l'accertamento delle condizioni di salute e l'assistenza medica e nei quali si dispone che lo stato di salute dello straniero dev'essere oggetto di una tutela preminente e richiede un accertamento costante al fine di valutare l'esistenza di sopravvenute patologie che rendano, anche successivamente, il trattenimento impossibile poiché incompatibile con esse.

Quindi una visita da effettuarsi prima del trattenimento che deve accertare l'assenza di patologie evidenti che rendono incompatibile l'ingresso, ma che deve essere costante anche nel corso della permanenza all'interno della struttura al fine di valutare l'esistenza di sopravvenute o non emerse patologie che rendano, anche successivamente, il trattenimento impossibile poiché incompatibile con esse.

Con riferimento specifico ai richiedenti asilo, art. 7 D.lgs. 142/2015, in materia di condizioni di trattenimento. Nella nuova formulazione introdotta dal Decreto Minniti si precisa che non possono essere trattenuti nei centri di cui all'art. 6 i richiedenti le cui condizioni di salute o di vulnerabilità, definite al successivo art. 17, siano incompatibili con il trattenimento.

Ancora. Al fine di garantire la valutazione d'idoneità all'ingresso e al trattenimento presso strutture sanitarie della ASL, quindi l'accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche previste dal SSN e la prestazione di cure e servizi specialistici di cui all'art. 35 del D.lgs. 286/98, il Regolamento Unico CIE prevede che siano conclusi specifici protocolli d'intesa, da parte della Prefettura competente, con strutture sanitarie pubbliche (art. 3, c. 8).

In relazione alla situazione sanitaria è stato ribadito che la valutazione dell'idoneità è effettuata dalla ASL di provenienza del soggetto trattenuto e non dalla ASP territorialmente competente, ovvero quella di Potenza. Problema evidenziato al colloquio con il Vicario del Prefetto che ci ha assicurato che avrebbe approfondito la questione. In base a quanto riferito dal personale della Questura, il Certificato di idoneità non è presente all'interno del fascicolo di parte e non viene trasmesso al difensore del trattenuto per ragioni di privacy. Tutto ciò, come evidenziato in sede di visita, lede il diritto di difesa. A tal proposito appare utile un riferimento all'ordinanza della Cassazione 15106/2017, dove la Corte precisa come l'accertamento dell'idoneità costituisca condizione ineludibile di validità del trattenimento.

Nelle more del trattenimento, inoltre, per il difensore è anche difficile accedere alla documentazione medica. Quanto affermato in sede di visita dal responsabile della Engel, ovvero che basta una richiesta inoltrata a mezzo pec dal difensore per ottenere copia della documentazione medica, non corrisponde a quanto riscontrato nella prassi dagli scriventi.

Nel riscontro del 6 aprile 2022, la Prefettura precisa che il medico del centro è inoltre incaricato della verifica dell'idoneità alla vita ristretta, sebbene non sia di sua competenza, e alla comunicazione delle eventuali cause ostative e interessamento delle strutture sanitarie pubbliche per eventuali accertamenti e approfondimenti clinici. A partire dal primo luglio 2020 si riporta che è stata effettuata una sola visita di idoneità psico-fisica all'ingresso.

Nel riscontro del mese di settembre 2021 la Prefettura rappresenta che come previsto da Protocollo sottoscritto tra Prefettura, Questura e ASP in data 20.02.2021, all'atto dell'ingresso, viene acquisita dal Responsabile sanitario la certificazione sanitaria relativa all'esito del tampone, relativa allo stato psico-fisico e alla presenza di eventuali patologie che rendano incompatibile l'ingresso e la permanenza nel centro.

Nel riscontro del 6 aprile 2022, la Prefettura precisa che il numero di medici è stabilito da tabella di dotazione minima del capitolato d'appalto. Al momento dell'ingresso, ogni persona trattenuta sarebbe soggetta a visita medica finalizzata all'accertamento di patologie che richiedano isolamento o visite specialistiche o percorsi diagnostici e/o terapeutici presso strutture sanitarie pubbliche, nonché all'accertamento di situazioni di vulnerabilità. Il Direttore sanitario del CPR quindi provvede alla redazione di una scheda sanitaria costantemente aggiornata nel corso del trattenimento. Una copia è rilasciata alla persona trattenuta al momento dell'uscita ovvero, in caso di trasferimento in altra struttura, trasmessa al medico responsabile sanitario del centro di destinazione. Nella struttura è di fatto presente un medico e n. 4 infermieri che si alternano per garantire la presenza di un presidio sanitario h24. La presenza del medico responsabile del centro è garantita per tutto l'arco della giornata, 8 ore, con reperibilità H/24. Per le urgenze si ricorre al 118 che ha presidi presso i Comuni di Venosa, Melfi e Genzano. I tempi di intervento dell'ambulanza sono di circa 15 minuti. Mentre i Presidi ospedalieri più vicini sono: Ospedale di Melfi (distante 49 km) e Ospedale di San Carlo di Potenza (distante 66 km). In caso di ricovero presso strutture sanitarie pubbliche i trasferimenti sono effettuati per mezzo di ambulanza, dietro coordinamento del 118.

Le maggiori patologie riscontrate all'interno del CPR riguardano disturbi comportamentali e problemi psichici. Per l'assistenza psicologica e psichiatrica è stato stipulato un Protocollo con l'Azienda sanitaria di Potenza. Il medico presente presso la struttura nel rispondere alle domande ha ammesso un massiccio utilizzo di psicofarmaci (Rivotril, Ansiolin, ecc.) da parte dei trattenuti. A detta sempre del medico, molte delle persone presenti nel CPR non sanno neppure la ragione della loro "detenzione" e questo è un fattore fortemente destabilizzante. Di fatto, il medico ha evidenziato carenze informative che incidono anche sullo stato psico-fisico dei trattenuti. Per quanto concerne il supporto psicologico fornito dal gestore del centro nel riscontro del 6 aprile 2022 la Prefettura riferisce che l'assistenza psicologica e psichiatrica è garantita come da capitolato d'appalto. Inoltre, in maniera significativa, riferisce che dal primo luglio 2021 non sono state effettuate visite/colloqui psichiatrici o psicologici dal personale dell'ATS.

Alle persone trattenute nel CPR viene assegnato un codice STP ovvero si procede all'espletamento delle procedure necessarie all'iscrizione al SSN a seconda della condizione giuridica della persona trattenuta. Ancora si precisa che il personale medico e paramedico si occupa della fornitura e somministrazione dei farmaci dietro prescrizione medica. In caso si renda necessario procedere ad approfondimenti medici e ad accertamenti sanitari, si fa ricorso alle strutture pubbliche sopra indicate (Ospedali di Melfi e Potenza) con prenotazione mediante CUP. Non sono previste corsie preferenziali per i soggetti trattenuti nel CPR. Una circostanza che determina non pochi problemi rispetto all'accertamento della permanenza dei requisiti per valutare la compatibilità con la detenzione amministrativa anche in ragione dei tempi lunghi necessari per gli accertamenti medici. Per avere infatti un accertamento radiografico possono trascorrere anche 5-6 mesi dalla prenotazione.

È garantita la possibilità di accedere ai servizi offerti dal SER.D presente presso l’Ospedale di Melfi, essendo in vigore un protocollo d’intesa. I trattenuti che hanno necessità di metadone lo chiedono al medico che prescrive analisi del sangue per valutare la terapia.

Il medico riferisce di riuscire a visitare non più di 15 persone al giorno. Le visite sono svolte in locali del presidio sanitario allestito all’interno del centro e dotati di quanto necessario per cure ambulatoriali urgenti, da parte di personale medico e paramedico. I locali adibiti ad infermeria sono costituiti da due stanze, una delle quali destinate alla degenza. Al momento del nostro accesso un lettino era occupato da una persona in degenza. Il dirigente dell’Ufficio Immigrazione sulla situazione della persona in “degenza” ha riferito che era stato dichiarato non idoneo al trattenimento e che si era in attesa dell’assegnazione di un posto in una struttura adeguata e che fino ad allora non lo avrebbero rilasciato. A detta del dirigente si tratterebbe di una persona proveniente dal carcere con gravi problemi di depressione. Durante la visita abbiamo anche notato una persona in carrozzina. Alle nostre richieste di informazione ci hanno riferito che era entrato “con le sue gambe” e poi ha lamentato dolori e l’impossibilità di deambulare per una caduta avvenuta 7 anni prima. Il medico ha riferito che, per valutare l’idoneità al trattenimento, avrebbe prenotato per lui una radiografia, esame fissato tra 3/4 mesi e quindi praticamente inutile ai fini della cessazione di una eventualmente illegittima privazione della libertà personale. Questo nonostante siano chiare le responsabilità del medico e la criticità di un trattenimento “nelle more dell’accertamento dell’idoneità”. Durante l’incontro in Prefettura sono stati posti all’attenzione i due casi di evidente vulnerabilità e il Vicario del Prefetto ha assicurato un intervento immediato. Tuttavia, quantomeno con riferimento alla persona con difficoltà di deambulazione, come riportato da CILD, sono trascorsi quasi due mesi nonostante le sue gravissime condizioni di salute senza che si ponesse fine al suo illegittimo trattenimento.

Per quanto riguarda il registro degli eventi critici, la Prefettura, nel [riscontro del 6 aprile 2022](#), si limita a riferire che i registri sono costantemente a disposizione delle competenti autorità.

3.6. Servizi generali all’interno del centro e qualità della vita

L’art. 4 del Regolamento Unico CIE disciplina i servizi che l’ente gestore è tenuto a garantire all’interno del Centro. Tra questi, oltre a quelli già citati nel corso della trattazione, la custodia di effetti e risparmi personali delle persone straniere trattenute; assicura il servizio mensa; individua i locali adibiti ad alloggio; la fornitura di un buono economico pari a 5 euro ogni due giorni spendibili all’interno del Centro per spese come schede telefoniche, snack alimentari, bibite analcoliche, sigarette, libri, riviste, etc.; organizza le attività ricreative, sociali e religiose su base giornaliera; verifica costantemente il buon funzionamento del Centro segnalando alla Prefettura immediatamente i guasti e/o i danni arrecati alla struttura ed agli oggetti.

Con riferimento alle aree comuni e alla presenza di sale adibite alla socializzazione, come già era noto, abbiamo avuto conferma della totale assenza di aree destinate ad eventuali attività sportive, culturali, ricreative. Esiste solamente un campo polifunzionale all’aperto dove le persone trattenute dovrebbero poter svolgere attività sportiva su turnazione. Inoltre, l’ente gestore avrebbe messo a disposizione una libreria con testi in lingua madre. I ministri di culto possono accedere previa autorizzazione e con sorveglianza degli operatori. Sul punto è opportuno precisare che durante la visita il campo polivalente è rimasto sempre inutilizzato, non è stata notata alcuna attrezzatura sportiva (ad esempio palloni da gioco) e non è stato possibile visionare la biblioteca menzionata dalla Prefettura.

Non sono previste convenzioni con associazioni per l’organizzazione di corsi di formazione o altre attività. Ma, più in generale, non vi sono strutture dove poter svolgere eventualmente tali attività. Genericamente la Questura ha parlato della previsione di interventi di ampliamento della struttura previsti per il mese di maggio. Dovrebbe essere infatti realizzata una sala colloqui, una sala udienze, una mensa.

Per quanto riguarda il servizio mensa, nel [riscontro del 6 aprile 2022](#), la Prefettura riferisce che i pasti sono preparati presso una struttura gestita dall'ente gestore che provvede alla consegna e distribuzione alle persone trattenute che li consumano all'interno dei propri alloggi, non essendo, appunto, predisposti spazi per il consumo dei pasti all'interno dei moduli abitativi.

Il pocket money viene elargito ogni due giorni e può essere speso per acquisto di beni alimentari confezionati, tabacchi, ricariche telefoniche. Si precisa che in caso non venga speso durante il trattenimento viene consegnato all'uscita.

La situazione descritta non sembra garantire il rispetto della dignità della persona, inoltre amplificando la condizione di fortissimo isolamento delle persone trattenute.

3.7. Possibilità di segnalazione e reclamo al Garante e alla Prefettura

Il D.L. 130/2020, introduce il c. 2-bis all'art. 14 del d.lgs. 286/98 prevedendo che "Lo straniero trattenuto può rivolgere istanze o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa, al garante nazionale e ai garanti regionali o locali dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale».

Si ritiene che ai garanti possano essere rivolti reclami per violazione dei diritti fondamentali riconosciuti esplicitamente dalla legge nonché tutti i diritti costituzionali assicurati alla persona, inoltre in riferimento alle disposizioni che regolano la convivenza all'interno dei centri e l'erogazione dei servizi eventualmente contenute in regolamenti interni e ai diritti previsti dall'art. 21 del Regolamento di esecuzione e dal Regolamento CIE. Viene quindi introdotta una procedura di reclamo di tipo amministrativo, tuttavia resta il tema dell'effettività della possibilità prevista per le **persone trattenute di presentare reclami**, rischiando tale garanzia di restare di fatto sulla carta. Si condividono infatti le preoccupazioni espresse dal Garante nel Rapporto sulle visite effettuate nei Centri di permanenza per i rimpatri nel periodo 2019-2020, in ordine alla necessità di verificare l'effettiva applicazione di tale strumento di tutela dei diritti delle persone private della libertà personale. Non essendo definito con quali mezzi ed in quale modalità le persone trattenute possano avvalersene, tale garanzia rischia infatti di restare meramente programmatica.

Per quanto concerne la piena realizzazione di tale diritto, si ritiene che una delle criticità sia rappresentata dall'assenza di un procedura che assicuri un accesso autonomo al reclamo da parte del cittadino straniero oltre che dall'assenza di un'informativa adeguata in merito alle modalità attraverso le quali è possibile avvalersi efficacemente del reclamo e ai contenuti che tale atto deve e può avere.

Dal punto di vista operativo si ritiene che l'effettiva attuazione del diritto al reclamo debba comportare il rispetto di condizioni di riservatezza e tutela e una effettiva disponibilità di mezzi concreti che ne consentano l'esercizio, anche alla luce delle limitazioni previste dal Regolamento Unico CIE, rispetto ad esempio alla detenzione di penne e matite.

Per quanto riguarda l'accesso al diritto di reclamo al Garante nazionale o regionale e locale previsto dall'ultima riforma, vi è stata non poca confusione da parte dei soggetti a cui abbiamo posto la domanda. Tutti hanno sostenuto che alcun reclamo è mai stato inoltrato al Garante per il tramite degli uffici dal CPR. Sulle modalità utilizzate in astratto per l'inoltro del reclamo al Garante, dapprima si è parlato di un inoltro a mezzo pec, solo in un secondo momento invece si è parlato della possibilità di inviare lo stesso a mezzo raccomandata in busta chiusa. Non vi è informativa cartacea sul diritto di reclamo ma le informazioni verrebbero fornite oralmente dal personale della Cooperativa.

Nel [riscontro del 6 aprile 2022](#), la Prefettura precisa che l'accesso a tale diritto è garantito attraverso la possibilità di compilare in forma anonima il modello di reclamo messo a disposizione dall'ente gestore, che viene sigillato in busta chiusa dal trattenuto stesso che lo ripone nell'eventuale corrispondenza in partenza.

E' opportuno inoltre sottolineare come la Regione Basilicata è una delle pochissime regioni italiane a non aver provveduto alla nomina del Garante Regionale per la tutela delle persone private della libertà personale. Una situazione che sicuramente indebolisce i diritti e le tutele anche dei soggetti sottoposti a trattenimento amministrativo presso il Cpr di Palazzo San Gervasio.

Purtroppo, la mancanza di un filtro tra il Garante nazionale e il Cpr di Palazzo San Gervasio che possa rendere i controlli presso tale struttura continui e pressanti, lascia spazio ad una maggiore arbitrarietà nelle procedure e, di conseguenza, rende meno tutelati i diritti delle persone private della libertà personale.

4. La situazione emergenziale

Per quanto riguarda la gestione dell'emergenza sanitaria dovuta al diffondersi del Covid-19, le misure che sono state apprestate hanno riguardato soprattutto la creazione di spazi per l'isolamento dei soggetti positivi e l'effettuazione di tamponi di controllo.

La Prefettura di Potenza nel riscontro del 6 aprile 2022 ha precisato che vi sono n. 2 moduli abitativi destinati uno all'isolamento e uno alla quarantena, in grado di ospitare complessivamente 16 persone.

I tamponi, sono stati sempre effettuati da personale dell'ASP territorialmente competente. Da riscontro ad accesso civico generalizzato del novembre 2021 la Prefettura di Potenza riferisce che in ottemperanza al suddetto Protocollo, d'intesa con il presidio sanitario USCO di Lavello, vengono pianificate le attività relative all'esecuzione dei tamponi sulle persone detenute e la messa in quarantena dei soggetti risultati positivi.

Abbiamo avuto conferma della possibilità di sottoporsi a vaccinazione anti covid-19. Il relativo servizio è gestito dall'esercito che provvede a somministrare il vaccino Johnson. Al momento i soggetti vaccinati sarebbero circa 40. Il medico, nel confermare questa circostanza, ha anche affermato che naturalmente il servizio non viene offerto per ogni singola richiesta ma solo nel caso in cui vi sia un numero sufficiente di persone che ne facciano richiesta. Da riscontro ad accesso civico del 6 aprile 2022, la Prefettura rappresenta che la somministrazione dei vaccini si è svolta in ossequio al protocollo con la competente ASP e con la collaborazione dell'esercito.

Conclusioni e raccomandazioni

I Centri di Permanenza per il rimpatrio sono luoghi "invisibili" dove troppo spesso vengono messi in discussione i diritti e i principi del nostro ordinamento giuridico. Un monitoraggio costante e una puntuale attenzione a questi luoghi di detenzione è dovuto e necessario per l'importanza dei diritti sacrificati nell'esecuzione dei rimpatri forzati dei cittadini stranieri.

Il Centro di Palazzo San Gervasio, fisicamente lontano dal centro abitato, fuori dall'attenzione dei media, dell'opinione pubblica e della stessa politica, merita sicuramente una particolare attenzione e un più accurato controllo. In quest'ottica si è svolto il sopralluogo effettuato da ASGI nel mese di febbraio 2022. Un sopralluogo che ha visto emergere gravi criticità della struttura e del suo funzionamento.

Quanto osservato nel corso della visita ci porta a ritenere che il centro possa essere classificato come una struttura di mero contenimento, con servizi ridotti al minimo e limitati alla mera sopravvivenza delle persone trattenute. Un luogo in cui cancelli, muri e recinzioni impediscono di fuggire ma anche di muoversi liberamente all'interno della struttura. Bloccati all'interno dell'area destinata ad ospitare il singolo modulo abitativo, i trattenuti devono attendere il passaggio del personale civile del centro per qualunque necessità e richiesta. Finanche la consumazione dei pasti è relegata alle stanze di pernottamento dove si svolge la maggior parte della vita dei trattenuti. Ecco che il tempo nel centro scorre lentamente tra inerzia, stress ed una generale incomprendimento delle ragioni della misura di restrizione della libertà e dei diritti e doveri che ne conseguono.

La detenzione amministrativa e la sua applicazione presenta importanti dubbi di legittimità costituzionale, le gravi criticità rilevate anche nella gestione del CPR di Palazzo San Gervasio, confermano come tale forma di esecuzione dei decreti di espulsione è causa di violazioni dei diritti fondamentali e spesso si configura come un trattamento degradante tanto da meritare di essere messa radicalmente in discussione.

“Le persone ristrette sono nella disponibilità dello Stato, subiscono la soggezione del suo potere nella forma più invasiva e umiliante, perfino più profonda rispetto all'universo penitenziario. Il trattenuto dipende in tutto dall'operatore, dalla posizione assegnatagli nella lista di attesa di quanti hanno chiesto di potersi radere, di farsi accendere una sigaretta, di incontrare il medico. Ogni richiesta innesca un oscuro processo burocratico, apparentemente rimesso all'arbitrio dell'interlocutore”²⁶.

ASGI auspica che il diritto ad accedere e monitorare le condizioni dei CPR venga esercitato da sempre più enti e associazioni, nonché da organi di informazione e rappresentanti di istituzioni pubbliche, al fine di garantire la più ampia diffusione di informazioni e una maggiore conoscenza (e presa di coscienza) da parte della società civile. Affermare un generale principio di “accessibilità” a questi luoghi significa non soltanto garantire il rispetto i principi di tutela, trasparenza e democraticità, ma anche e soprattutto rendere i CPR visibili all'opinione pubblica e sviluppare un dibattito consapevole in grado di porre definitivamente in discussione la stessa legittimità della loro esistenza. Un sistema che pone in essere gravi violazioni dei diritti fondamentali, che è caratterizzato da prassi amministrative fortemente discrezionali e pone dubbi di compatibilità con l'ordinamento costituzionale, merita di essere messo radicalmente in discussione. Nell'auspicio che maturino presto le condizioni per avviare tale dibattito, a fronte delle criticità precedentemente evidenziate, si ritiene fondamentale formulare le seguenti raccomandazioni al Ministero dell'Interno, alla Prefettura di Potenza e all'ente gestore al fine di riportare la condizione delle persone trattenute presso il CPR di Palazzo San Gervasio al rispetto degli standard di legalità:

- si auspica che la Prefettura voglia esercitare, in maniera continuativa e strutturata, i propri poteri di controllo sulla gestione del centro, secondo quanto previsto dalle norme vigenti e dal contratto di appalto, al fine di garantire il rispetto del regolamento e la corretta erogazione di tutti i servizi ivi previsti;
- si auspica che l'ente gestore voglia predisporre strumenti e meccanismi idonei a garantire adeguatamente il diritto di informazione e orientamento legale delle persone trattenute; dei precisi doveri di informazione, sui diritti dei trattenuti, sui servizi a cui gli stessi possono accedere e sulla possibilità di chiedere il riconoscimento della protezione internazionale, gravano sulla pubblica amministrazione e sull'ente gestore;
- si auspica una maggiore trasparenza nella gestione delle udienze di convalida e/o proroga del trattenimento, un pieno e totale accesso al diritto di difesa da parte dei soggetti trattenuti;

²⁶ “La Malapena. Sulla crisi della giustizia al tempo dei centri di trattenimento degli stranieri” di Maurizio Vegio - Edizioni Seb27- pag. 24

- si auspica un accesso al diritto di comunicare con il mondo esterno da parte dei soggetti trattenuti anche per il mezzo dei propri telefoni cellulari;
- si auspica da parte del Ministero dell'Interno uno sforzo per rendere la struttura adeguata al ruolo che è chiamata a svolgere migliorando le condizioni di vita di chi è sottoposto al trattenimento amministrativo;
- con riferimento alla tutela del diritto di salute, si auspica che l'ente gestore e la Prefettura vogliano garantire che la visita di idoneità al trattenimento, in conformità a quanto previsto dall'art. 3 Regolamento CIE, siano svolte dall'ASP territorialmente competente;
- si ritiene che la tutela effettiva del diritto alla salute debba necessariamente passare per una verifica periodica delle condizioni fisiche e psichiche della persona trattenuta, finalizzata non solo a confermare la compatibilità della misura privativa con tali condizioni, ma anche a valutare le esigenze sanitarie della persona e a garantire i necessari interventi e trattamenti. A tal fine si rende necessario anche un'implementazione del personale medico e un maggior coordinamento con i presidi ospedalieri presenti sul territorio.

In conclusione è sempre opportuno ricordare che chi viene sottoposto a trattenimento amministrativo presso un Cpr non è colpevole di alcun reato e non deve scontare alcuna pena. Il Cpr non è un carcere e, per alcuni versi, questo indebolisce, piuttosto che aumentare, le tutele dei soggetti che sono ristretti. Occorre allora una maggiore consapevolezza dei diritti dei ristretti e dei doveri dello Stato e delle Autorità Pubbliche affinché sia sempre garantita la dignità della persona e tutelati i diritti umani.

Informazioni e contatti utili

DENOMINAZIONE: Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Palazzo San Gervasio

Indirizzo: SP168, 85026 Palazzo San Gervasio PZ

Ente gestore: Engel Italia Srl

Numero di telefono centralino: 0972 44978

email amministrazione Cpr: engelitalia@gmail.com

PEC ente gestore: engelitalia@pec.it

PEC Ufficio Immigrazione della Questura di Potenza:

cpr.questpz@pecps.poliziadistato.it

immig.quest.pz@pecps.poliziadistato.it

Per le visite da parte dei familiari è necessario che l'interessato invii richiesta alla Prefettura di Potenza. La Prefettura acquisisce il nulla osta della Questura e il parere del Ministero, e comunica i nominativi all'ente gestore.

Per le associazioni o gli enti interessati a svolgere attività di monitoraggio all'interno del centro, che ne hanno diritto in forza dell'art. 7 d.lgs. 142/2015 e dell'art. 6 Regolamento CIE, la procedura prevede la richiesta di autorizzazione alla Prefettura di Potenza. Degli esempi di richieste di autorizzazione sono disponibili a questo link.